



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

- VISTA la Legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 64 che prevede la predisposizione di un piano programmatico da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e in particolare l'articolo 36, concernente per l'anno scolastico 2009/2010 la proroga fino al 31 agosto 2009 del termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751 del 1985;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il Decreto Interministeriale 18 febbraio 2013, n. 6 con il quale sono stati determinati



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2012-2013;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 luglio 2014, n. 557 con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2013-2014;

VISTO Il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2014/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 novembre 2014, fg. 5152.

VISTO Il decreto, riguardante gli organici relativi all'anno scolastico 2015/2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2015, n. 4359

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, concernente regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola";

PRESO ATTO dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2016/2017, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

TENUTO CONTO altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema informatico e poi convalidata dai competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, al numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché al numero dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2016/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2003, "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti";

FORNITA la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola";

D E C R E T A



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Art. 1

(Consistenza dotazioni)

1. La consistenza della dotazione organica, per l'anno scolastico 2016/2017, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna "f" della tabella "A" di cui al comma 1.
3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.
4. Per effetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Art. 2

(Ripartizione dotazione organica)

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3

(Gestione della situazione di fatto)

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono ad istituire spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze
e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

2. Per effetto di quanto prescritto all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4
(Oneri finanziari)

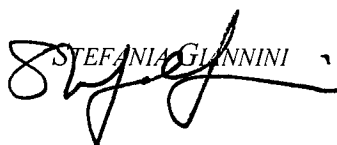
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE


STEFANIA GIANNINI

PER CARLO PADOAN

MARIANNA MADIA





Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Tabella "A"

Regione	Scuola dell'infanzia Posti	Scuola primaria Posti	Scuola secondaria di I grado Posti	Scuola secondaria di II grado Posti	Totale	Dotazione organica
	a	b	c	d	e=a+b+c+d	f=e*0,7
Abruzzo	73	243	95	151	562	394
Basilicata	32	109	46	81	268	187
Calabria	122	454	164	267	1.007	705
Campania	359	1.312	528	801	3.000	2.100
Emilia Romagna	125	614	284	432	1.455	1.019
Friuli	46	236	82	131	495	347
Lazio	226	1.081	400	601	2.308	1.615
Liguria	52	240	94	142	528	369
Lombardia	279	1.785	661	881	3.606	2.524
Marche	83	262	103	178	626	438
Molise	17	59	22	37	135	94
Piemonte	178	755	289	409	1.631	1.141
Puglia	214	717	307	515	1.753	1.227
Sardegna	78	315	123	203	719	503
Sicilia	311	1.064	424	619	2.418	1.692
Toscana	155	569	227	381	1.332	932
Umbria	45	181	62	98	386	270
Veneto	116	976	347	487	1.926	1.348
Totale complessivo	2.511	10.972	4.255	6.414	24.152	16.905

No